



**COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION**

Brussels, 21 September 2012

14015/12

**Interinstitutional File:
2012/0066 (COD)**

**ENV 718
ENT 223
CODEC 2182
INST 540
PARLNAT 315**

COVER NOTE

from: The President of the Italian Senate
date of receipt: 13 September 2012
to: The President of the Council of the European Union
No Cion docs: COM (2012) 136 final
Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council of ... amending Directive 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators as regards the placing on the market of portable batteries and accumulators containing cadmium intended for use in cordless power tools
[8245/12 ENV 247 ENT 71 CODEC 845]
- Opinion ¹ on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find annexed a copy of the above letter.

¹ The translation of this document will be available in due course at the Interparliamentary EU information exchange site IPEX at the following address:
<http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do>

*Senato della Repubblica
Il Presidente*

Roma, 13 SET. 2012
Prot. n. 896/UC

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo delle risoluzioni approvate dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame dei seguenti atti:

- proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme di contabilizzazione e ai piani di azione relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (COM (2012) 93 def);
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea in materia di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio e recante modifica del Regolamento (CE) n. 106/2008 concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (COM (2012) 109 def);
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/66/CE relativa a pile accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto attiene alla commercializzazione di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili (COM (2012) 136 def);
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE per quanto riguarda le competenze da conferire alla Commissione (COM (2012) 150 def);
- proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) per quanto riguarda le date di attuazione e applicazione e la data di abrogazione di talune direttive (COM (2012) 217 def);
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (COM (2012) 238 def);

(All.)


Dimitris Christofias
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
1048 BRUXELLES

*Senato della Repubblica
Il Presidente*

- proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio estendendo il periodo della sua applicazione e aggiornando i nomi di un Paese terzo e delle autorità incaricate di certificare e controllare la produzione (COM (2012) 343 def);
- proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di materiali forestali di moltiplicazione della categoria "qualificati" nel campo d'applicazione di detta decisione e l'aggiornamento dei nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione" (COM (2012) 355 def).

Tali risoluzioni recano osservazioni in merito alla conformità degli atti ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.



SENATO DELLA REPUBBLICA
XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII-bis
n. 76

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(*Estensore SIRCANA*)

approvata nella seduta del 1º agosto 2012

SULLA

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2006/66/CE RELATIVA A PILE E ACCUMULATORI E AI RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI PER QUANTO ATTENE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DI BATTERIE PORTATILI E DI ACCUMULATORI CONTENENTI CADMIO DESTINATI A ESSERE UTILIZZATI NEGLI UTENSILI ELETTRICI SENZA FILI (COM(2012) 136 DEF.)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 3 agosto 2012

TIPOGRAFIA DEL SENATO (100)

La Commissione, esaminato l'atto COM(2012) 136 definitivo,

considerato che la proposta è diretta a stabilire la scadenza del 1º gennaio 2016 come termine per la deroga all'uso di cadmio nelle pile e negli accumulatori portatili destinati all'uso negli utensili elettrici senza fili, nonché ad adeguare il sistema della comitatologia, a quello dei poteri delegati e delle competenze di esecuzione di cui agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

considerato che la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che ha sostituito la direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, stabilisce norme specifiche per l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori nonché per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, e vieta in particolare l'immissione sul mercato di pile e accumulatori contenenti più dello 0,0005 per cento di mercurio e più dello 0,002 per cento di cadmio in peso;

considerato che l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della direttiva prevede una deroga al predetto divieto per le pile e gli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili e che, ai sensi del medesimo articolo 4, la Commissione europea ha riesaminato tale norma e trasmesso, nel dicembre del 2010, al Parlamento europeo e al Consiglio, una relazione contenente proposte in merito;

preso atto che in base agli studi e alla consultazione pubblica svolta nel 2010, la Commissione europea ha concluso che la soluzione rencante un impatto ambientale complessivo minore, sia in termini di rilascio di cadmio nell'ambiente, sia in termini di impatti ambientali aggregati basati su sei indicatori ambientali, sia quella di stabilire come termine finale della predetta deroga il 31 dicembre del 2015;

considerato, infine, che la proposta provvede ad adeguare le procedure di comitatologia, previste dalla citata direttiva 2006/66/CE, alle nuove procedure dei poteri delegati e delle competenze di esecuzione entrate in vigore con il Trattato di Lisbona e previste dagli articoli 290 e 291 del TFUE,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni

che devono essere intraprese dall’Unione per realizzare gli obiettivi della politica dell’Unione in materia ambientale;

la proposta appare conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto gli obiettivi ambientali dell’Unione europea, relativi all’uso e al trattamento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori, possono essere raggiunti meglio a livello di Unione, e in quanto essa non va al di là di quanto necessario per perseguire gli obiettivi prefissati;

si rileva al riguardo, che per quanto concerne il conferimento di poteri delegati alla Commissione europea per adottare «atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo», le materie oggetto di tali poteri non sembrano riguardare elementi essenziali della proposta, salvo il paragrafo 7 dell’articolo 21 che conferisce alla Commissione europea il potere di concedere deroghe agli obblighi di etichettatura di cui all’articolo 21 della direttiva 2006/66/CE. Dalla norma vigente e da quella proposta non è chiara la finalità di tale deroga, né le modalità della sua concessione e pertanto essa andrebbe ulteriormente specificata e circostanziata, in ossequio all’articolo 290 del TFUE, che al paragrafo 1 prevede che «gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all’atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere».